

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prosecuzione cantieri di servizio

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a finanziare in prosecuzione, per un periodo massimo di tre mesi, i cantieri di servizio di cui all'Avviso n. 1/2018 - cantieri di servizio, già avviati ed in corso, nei limiti delle disponibilità finanziarie realizzatesi a seguito della mancata partecipazione all'Avviso n. 1/2018.

2. Le istanze di finanziamento, da presentarsi con procedura a sportello, sono evase, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ordine cronologico di presentazione dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo le modalità dallo stesso predisposte.

Art. 2.

Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania e dei lavoratori ex Pumex

1. In favore della Città metropolitana di Catania, per la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 1.050 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

2. Per garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 600 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 313322).

3. Nelle more della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), agli oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a complessivi 1.650 migliaia di euro si fa fronte

mediante riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016.

4. A seguito della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali di cui al comma 3, le somme di cui al comma 1, pari a 1.050 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e le somme di cui al comma 2, pari a 600 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al Bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dal comma 4 e per il reintegro delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016 per l'importo complessivo di euro 1.650 migliaia di euro.

Art. 3.

Proroga termine contratti personale Camere di commercio e Irsap

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 è prorogato al 31 dicembre 2021 con riferimento al personale con contratto a tempo determinato presso le Camere di commercio e l'Irsap.

Art. 4.

Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19

1. Tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, acquisiti prima e durante la condizione di emergenza da Covid-19, riacquistano validità sino ad un anno successivo alla data di cessazione della stessa emergenza, con automatico spostamento delle date di inizio e fine lavori e possibilità di effettuare varianti secondo le norme vigenti per adeguare i progetti ad eventuali nuove esigenze economiche e gestionali.

2. Tutti i termini di scadenza dei titoli di cui al comma 1 validi alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di tre anni alle medesime condizioni.

3. Tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui ai commi 1 e 2, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra l'1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per l'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

COPIA
NON

Art. 5.

Modifiche di norme in materia urbanistica, edilizia e sport

1. Al comma 5 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".

2. Alla legge regionale 16 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 53, comma 1, la parola "o" è sostituita dalla parola "e", dopo le parole "loro varianti" sono aggiunte le parole "nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani," e le parole "concludono il procedimento di formazione" sono sostituite dalle parole "si concludono";

b) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole "In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente espresse dai rispettivi organi consiliari" sono sostituite dalle parole "In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario *ad acta*, dai rispettivi uffici tecnici comunali";

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore."

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole da "di cui" a "interregionali" sono abrogate.

Art.6.

Sospensione pagamento licenza agenzie di viaggio

1. E' sospeso fino al 30 giugno 2021 il pagamento della voce di cui al numero d'ordine 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

Art.7.

Interventi finanziari a sostegno dei titolari di partita IVA

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid – 19 tutti gli interventi finanziari di sostegno ai soggetti titolari di partita IVA sono

COPIA
NON

da considerarsi sussidio economico e pertanto per la liquidazione non necessitano del DURC.

Art.8.

Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere un contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente ed al personale della società partecipata Siracusa Risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004).

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Siracusa presenta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un piano di riordino del personale e di razionalizzazione della relativa spesa.

Art. 9.

Proroga contratti personale ente autodromo di Pergusa

1. I contratti a tempo determinato del personale precario dell'Ente Autodromo di Pergusa ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, inserito nell'elenco di cui al medesimo articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*

ARMAO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." così dispone:

"Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali.

1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.

2. A decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge."

Note all'art. 2, commi 3 e 4:

L'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera.”.

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Art. 6

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per il periodo 2017–2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.”.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 recante “Norme in materia di superamento del precariato.” così dispone:

“Norme in materia di superamento del precariato.

1. Alle procedure per il superamento del precariato di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche e integrazioni si applicano i limiti temporali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni.

2. All'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 8/2018 le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

3. All'articolo 26, comma 6, della legge regionale n. 8/2018 le parole ", entro il 31 dicembre 2018," sono soppresse.

4. All'articolo 26, comma 6-bis, della legge regionale n. 8/2018 le parole da ", il termine del 31 dicembre 2018" fino a "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "si applicano le disposizioni di cui al comma 6".

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).”.

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "30 giugno 2014" e "dal 1° luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e "dal 1° gennaio 2021".

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.".

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2023.

6. (comma soppresso).”.

Nota all'art. 5, comma 2, lett. a) e b):

Gli articoli 53 e 54 della legge regionale 16 agosto 2020, n. 19 recante "Norme per il governo del territorio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

“ Art. 53

Regime transitorio della pianificazione urbanistica.

1. I piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti *nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani*, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, *si concludono* secondo la disciplina normativa previgente.

2. Il PTR è definitivamente approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, entro un anno dall'adozione del PTR di cui al comma 2 dell'articolo 21, approvano i rispettivi piani urbanistico-territoriali. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di un commissario ad acta.

Art. 54

Misure di salvaguardia.

1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, sospendono ogni determinazione sulle iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, trascorsi i termini ivi previsti.

2. Nei casi di cui al comma 1 è sospesa anche l'efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni di inizio di attività i cui lavori non abbiano avuto concreto avvio o per i permessi di costruire per i quali sia già decorso il termine di un anno dal rilascio degli stessi.

3. Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall'adozione. *In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali.*

4. Per le Città metropolitane, per i liberi Consorzi comunali e per i comuni, singoli o associati, sottoposti a provvedimento di scioglimento dei rispettivi organi di governo, l'attività di pianificazione generale e attuativa è svolta dai commissari straordinari o prefettizi per il periodo di durata dello scioglimento fino al rinnovo degli organi.

5. *(comma abrogato).*

6. *Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore.*

Nota all'art. 5, comma 3:

L'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Iniziative in favore dello sport. Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport.

1. Per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane

professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 i soggetti di cui al comma 1 possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, nonché il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate. A tal fine le relative disponibilità sono ripartite prò quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integralmente erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019.

5. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31/1984 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.000 migliaia di euro, (*parole abrogate*) (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

6. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale n. 8/1978 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/2019 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 100 migliaia di euro.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, quantificati in 6.000 migliaia di euro per l'anno 2020, si provvede per l'importo di 1.500 migliaia di euro, da destinare per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 5, per l'importo di 1.000 migliaia di euro al comma 6 e per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 8, mediante riduzione della Missione 1, Programma 3, capitolo 478102 e per l'importo di 4.500 migliaia di euro con le risorse derivanti dal perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

11. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse per una quota pari ad euro 1.500 migliaia di euro per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino della riduzione di spesa di cui al comma 10.”.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'1 agosto 1991, n. 179.

Note all'art. 9, comma 1:

Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Art. 30

Disposizioni in materia di personale precario.

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.”.

La legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 recante “Norme in materia di superamento del precariato.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 20 dicembre 2019, n. 57, S.O.

L'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali.

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

“22. Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24".

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

6-bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320 e 313319).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 893

«Disposizioni finanziarie e per il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Savona, Calderone, Caputo, Caronia, Gallo, La Rocca Ruvolo, Mancuso, Papale, Pellegrino e Ternullo il 26 novembre 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 26 novembre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 233 del 9 dicembre 2020, n. 235 del 16 dicembre 2020, n. 236 del 17 dicembre 2020 e n. 237 del 22 dicembre 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 237 del 22 dicembre 2020.

Relatore: Riccardo Savona.

Deliberato stralcio dalla Presidenza dell'Assemblea nella seduta n. 238 del 28 dicembre 2020 (ddl n. 893/A Stralcio I).

Deliberato stralcio dalla Presidenza dell'Assemblea nella seduta n. 240 del 30 dicembre 2020 (ddl n. 893/A Stralcio I bis).

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 238 del 28 dicembre 2020 e n. 240 del 30 dicembre 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 240 del 30 dicembre 2020.

(2020.53.3097)083

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE